

2. 2-18-2/1017/17/x

15:00 02 Mar 17 A00100C 002374

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte**MOZIONE**

N° 101/h

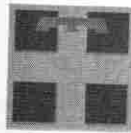
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento internotrattazione in Aula
trattazione in Commissione**OGGETTO:** Criticità di alcune casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale", D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 12-4553.**Premesso che:**

- con D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 12-4553 viene approvato l'elenco di casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" (art. 268, comma 1 lett. m) e m bis) del d.lgs. 152/2006);
- per quanto concerne le disposizioni per la tutela dell'aria e la disciplina dei regimi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, il d.lgs. 152/2006 indica che **nel caso debbano essere apportate modifiche ad uno stabilimento già autorizzato** il gestore deve darne comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di autorizzazione. Per legge regionale la nostra authority è la Provincia;
- le leggi regionali, l.r. 43/2000 e l.r. 44/2000, affidano alla Regione i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, compresa l'emanazione di direttive, criteri, modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, mentre alle Province e Città Metropolitana (l.r. 23/2015) le funzioni di Autorità competente al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni.

Considerato che:

- il Comitato regionale di indirizzo, normato dalla legge istitutiva dell'ARPA, nel corso della seduta del 13 maggio 2015 ha evidenziato che, nel corso dell'attività ispettiva svolta dai Servizi territoriali dell'ARPA, sono emerse alcune incertezze in merito alla nozione di "modifica non sostanziale". Tale problematica ha rilevanza non solo per le attività ispettive dell'Agenzia ma anche per le attività autorizzative delle Amministrazioni provinciali. Inoltre risulta fondamentale ai fini dell'applicazione del congruo regime sanzionatorio, posto che in caso di omessa comunicazione di una **"modifica non sostanziale"** si applica una **sanzione pecuniaria amministrativa** mentre i casi di **"modifica sostanziale"** non autorizzati costituiscono **illeciti penali**, sanzionati con l'arresto o l'ammenda.

Valutato che:



- si evidenziano diverse criticità nelle casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" d), e) e f) dell'Allegato A della DGR sopracitata. In particolar modo nella lettera:

"d) modifiche nella convogliabilità delle emissioni (unione di due camini, separazione in più camini, variazione in altezza o diametro del camino) esclusi i casi in cui la variazione di convogliamento possa incidere negativamente sulla dispersione dei fumi o sulla fruizione di determinate aree o i flussi di inquinante aumentino o si modifichino qualitativamente rispetto all'assetto emissivo già autorizzato per i punti di emissione oggetto di modifica;

La modifica dovrebbe essere sostanziale in quanto portare, ad esempio, tutte le emissioni in un unico camino renderebbe estremamente complicata la controllabilità perché i limiti degli inquinanti in concentrazione in emissione sarebbero gli stessi (non in flusso di massa) ma se una delle emissioni che concorre (costituisce) a determinare l'uscita da un unico camino non fosse attiva si determinerebbe una diluizione degli inquinanti in uscita (concentrazione inferiore). Se invece, ad esempio, avviene la separazione in più camini e alcuni non funzionano bisognerebbe controllarli tutti simultaneamente per avere un valore di inquinante in emissione confrontabile con il limite applicato in precedenza ad un unico camino. Ne risulta che ci sarebbe un problema di controllabilità delle emissioni per la gestione corretta dei carichi di processo sottesi alle emissioni. Dato che i controlli dovrebbero essere realizzati al massimo carico di processo, senza istanza autorizzativa che riporta le indicazioni chiare della gestione dei processi, delle macchine o degli impianti sarebbe difficile verificare sia il carico di processo che i limiti applicati. Per controllabilità si intende l'approccio per controllare i limiti. La modifica sostanziale permetterebbe di avere un progetto e un'autorizzazione in cui deve essere descritta ed autorizzata la modalità di gestione delle singole emissioni (degli apparati impiantistici sottesi al sistema) che concorrono ad un'unica emissione.

- o *e) collegamento ad un punto di emissione esistente e già autorizzato di uno o più nuovi macchinari, aventi medesimi materiali in ingresso e in uscita, potenzialità, caratteristiche operative di altri macchinari già collegati a quel punto di emissione, ed operanti con tempistiche alternative agli stessi in modo tale da mantenere inalterate la portata, la concentrazione e il flusso di massa per tutti gli inquinanti autorizzati;*

La modifica dovrebbe essere sostanziale in quanto utilizzare macchinari identici con "tempistiche alternative" necessiterebbe di un'accurata descrizione nel progetto da autorizzare. Ad esempio in un impianto con diversi camini che hanno le medesime caratteristiche e che lavorano alternati, come si fa ad avere la garanzia che far lavorare con tempistiche alternate sia una modalità di gestione per controllare le emissioni? Anche in questo caso risulta critica la controllabilità. Deve esserci una descrizione dettagliata, diversamente le emissioni non sono controllabili.

- o *f) collegamento ad un punto di emissione esistente e già autorizzato di uno più nuovi macchinari aventi medesimi materiali in ingresso ed in uscita, potenzialità e caratteristiche operative di altri macchinari già collegati a quel punto di emissione senza che ciò comporti un aumento della portata e del flusso di massa per ciascuno degli inquinanti autorizzati;*

Valgono le stesse considerazioni per la lettera e). Questi nuovi macchinari non risultano controllabili se non vengono previsti in una prescrizione che permette di avere elementi progettuali

di gestione presentati dall'azienda richiedente. I nuovi macchinari sono dipendenti da una gestione che non viene rappresentata, valutata e controllata attraverso l'autorizzazione.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta Regionale,

a stralciare dall'elenco delle casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale", dell'Allegato A della DGR 9 gennaio 2017, n. 12-4553, le lettere d), e) e f) per le motivazioni sopra riportate.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)